COMUNE DI GROTTE
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

REGOLAMENTO

COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N.17 DEL 31 maggio 2000

- APPROVATO DAL CO.RE.CO. SEZ. CENTRALE DI PALERMO CON DECISIONE N..... DEL.....

- RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER GG. 15 CONSECUTIVI

  IL ..... E DIVENUTO ESECUTIVO IL .....

COMUNE DI GROTTE
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

****

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Capo I Il servizio di noleggio con autovettura .....

Articolo 1 (Definizione del servizio).....
Articolo 2 (Disciplina del servizio).....
Articolo 3 (Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione).....
Articolo 4 (Condizioni d'esercizio) .....
Articolo 5 (Numero delle Autorizzazioni) .....
Articolo 6 (Riconoscibilità delle autovetture) .....
Articolo 7 (Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea) .....
Articolo 8 (Operatività del servizio) .....
Articolo 9 (Ufficio preposto al servizio .....

Capo II La professione di noleggiatore .....

Articolo 10 (Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore) .....
Articolo 11 (Accesso alla professione di noleggiatore).....

Capo III L'autorizzazione all'esercizio .....

Articolo 12 (Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni) .....
Articolo 13 (Contenuti del bando) .....
Articolo 14 (Titoli oggetto di valutazione) .....
Articolo 15 (Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione) .....
Articolo 16 (Validità delle autorizzazione) .....
Articolo 17 (Trasferibilità dell'autorizzazione) .....

Capo IV L'esercizio del servizio .....

Articolo 18 (Caratteristiche delle autovetture) .....
Articolo 19 (Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio) .....

Articolo 20 (Acquisizione della corsa).....
Articolo 21 (Comportamento del noleggiatore durante il servizio) .....

Articolo 22 (Comportamento degli utenti) .....
Articolo 23 (Collaborazione alla guida) .....

Capo IV L'esercizio del servizio .....

Articolo 24 (Interruzione alla guida) .....
Articolo 25 (Trasporto handicappati).....
Articolo 26 (Tariffe) .....
Articolo 27 (Contachilometri) .....
Articolo 28 (Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente) .....
Articolo 29 (Responsabilità nell'esercizio del servizio) .....
Articolo 30 (Reclami) .....

Capo V Vigilanza sul servizio .....

Articolo 31 (Addetti alla vigilanza) .....
Articolo 32 (Idoneità dei mezzi al servizio) .....
Articolo 33 (Sanzioni).....
Articolo 34 (Rinuncia all'autorizzazione) .....
Articolo 35 (Sospensione dell'autorizzazione) .....
Articolo 36 (Revoca dell'autorizzazione).....
Articolo 37 (Decadenza dell'autorizzazione).....
Articolo 38 (Effetti conseguenti alla rinuncia).....
Articolo 39 (Irrogazioni delle sanzioni) .....
Articolo 40 (Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali) .....

COMUNE DI GROTTE
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)
****

REGOLAMENTO TIPO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1
Definizione del servizio

1. Il servizio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della l.n.21\1992.

Art.2
Disciplina del servizio

1. Il Servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato
e della Regione Siciliana, dagli usi e dalle consuetudini.

Art.3
Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura..
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 Gennaio 1992, n 21,art 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporti, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 Agosto 1985, n 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile .

4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) ,è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio .In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è

reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art.7, comma 3, della legge 15 Gennaio 1992, n 21.

Art. 4
Condizioni d'esercizio

(Vedere art. 4 l. 2. 15-1-92, n. 21)
comma 2. i l. 2 · n. 13/02 - art. 3

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio Taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio Taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associate del servizio.
2. in capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio esercitato con natanti.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10, comma 4, della legge 15 Gennaio 1992, n 21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5
Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1. lett.a) , della legge 15 Gennaio 1992, n 21, il Consiglio Comunale stabilisce in 3 il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare.

Art. 6
Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta " NOLEGGIO" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune. Le autovetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura " NCC" (noleggio con conducente), il numero di autorizzazione e gli stemmi di Regione e Comune .

Art. 7
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore .

Art.8
Operatività del servizio

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del Conducente per le destinazioni oltre il limite Comunale o comprensoriale.
Il prelevamento fuori da territorio del Comune che ha rilasciata la licenza, è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

Art.9
Ufficio preposto al servizio

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione dell'autorizzazioni, provvede, il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale

- Il Dirigente redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 13;
- esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art.14 e redige la graduatoria di merito e la trasmette alla G.M. per l'approvazione.

CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art.10.
Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità morale;
b) idoneità professionale;

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa ;
c) chi abbia patteggiato la pena o riportato una condanna definitiva che incide sulla moralità professionale

Nei casi di cui alle lettere a) b) e c) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge regionale n° 29 del 06\04\1996.

Art.11
Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III
L'AUTORIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO

Art. 12.
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni .

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo .
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30.gg consecutivi.

Art. 13.
Contenuti del bando

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo in leasing.

Art. 14
Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, il Dirigente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale n° 29\96 punti 5;
b) laurea punti 1;
c) diploma di maturità punti 0,60;
d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri ;
e) residente nel Comune assegnatario dell'autorizzazione da almeno un anno dalla pubblicazione del Bando, punti 3;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata tramite sorteggio davanti ad una Commissione appositamente nominata dal Sindaco protempore;

Art. 15.
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il Dirigente , approvata la graduatoria di merito provvede all'assegnazione del titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore .
3. Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art. 10, comma 4, il Dirigente sospende l'assegnazione del titolo.

Art.16.
Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio di Polizia Municipale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza , in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore .
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art.17.
Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza della seguente condizione:
a) essere diventato permanente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio " **mortis causa**" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di anni due. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata dal Dirigente e messa a concorso.

3. Il Dirigente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o " **mortis causa**" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata preso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art.18.
Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture con la scritta " NOLEGGIO" all'interno del parabrezza e del lunotto posteriore.

Art.19.
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" , il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo, salvo comprovate cause di impedimento per causa di forza maggiore.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale, pena l'applicazione della sanzione prevista dal comma 2 dell'art.33 del presente regolamento.

Art.20.
Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale o nei posteggi all'uopo destinato dal Sindaco .

Art.21.
Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
i) tenere a bordo del mezzo ben visibile copia del presente regolamento ed esibirlo a chine abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 7;

b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
d) di chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;

e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art.22.
Comportamento con gli utenti

1. Agli utenti in servizio da noleggio è fatto divieto di:
a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art.23.
Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art.11.

Art.24
Interruzione del trasporto

1.Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria o per altri casi di forza maggiore, è fatto obbligo al noleggiatore provvedere ad organizzare il servizio sostitutivo, qualora non risulti possibile organizzare tale servizio , il committente ha diritto di abbandonare il veicolo nulla dovendo per il percorso effettuato.

Art.25.
Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 26.
Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti;

Art.27.
Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art.28.
Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente.

1. Il Dirigente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
b) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i sessanta giorni nell'arco dell'anno;
c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 29.
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art.30.
Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Dirigente sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto , in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono delll' ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art.31.
Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art.13 della legge 24 Novembre 1981, n 689.

Art. 32
Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizione utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art.16, comma 1, è rilasciata dal Dirigente e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano nel caso di sostituzione del veicolo.

Art.33.
Sanzioni

1.Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 Marzo 1934, n 383 e successive modificazioni ed integrazioni:
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 1.000.000. per le seguenti violazioni:
a) violazione dell'articolo 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo.
b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 8;
e) violazione dell'articolo 11, comma2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
f) violazione dell'art 16, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale all'autorizzazione;
g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art.19, comma 2;
h) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'art. 20 comma 1;
i) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, punti d), g) h) ed i);
j) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 2, punti da a) ad f);
k) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 22, comma 1, punti a) e b);
l) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art.27, comma 2;
m) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 30, comma 2.
3) Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo ai sensi dell'articolo 107 del r.d. 3 Marzo 1934, n 383 è di £. 100.000.
4) La giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art.34.
Rinuncia all' autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio presenta istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

Art.35.
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
b) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 23;
d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'art.25;
e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 33, comma 2;
f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. Il Dirigente , dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36.
Revoca dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, dispone la revoca dell'autorizzazione, su proposta del Dirigente nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'art.4, comma 1;
b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3,10 e 11;
c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 17;
e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art.35;
f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
g) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37
Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente , dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 19.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.38.
Effetti conseguiti alla rinuncia di sospensione ,revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 39.
Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla l. 24 Novembre 1981, n 689 e successive modificazioni.

Art.40.
Pubblicità

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione del Comitato Regionale di Controllo - Sezione Centrale e successivamente pubblicato all'Albo pretorio del Comune per almeno gg.15 consecutivi.